

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 28 luglio 1982****relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla seconda proroga provvisoria del protocollo allegato all'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau****(82/610/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, secondo comma, vista la proposta della Commissione,

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sulla seconda proroga provvisoria del protocollo allegato all'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

considerando che la Comunità e la Guinea-Bissau hanno avviato negoziati in conformità dell'articolo 17, secondo comma, dell'accordo, onde determinare le modifiche o i complementi da apportare agli allegati al protocollo citato all'articolo 9 dell'accordo;

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1982.

considerando che le due parti hanno convenuto di prorogare detto protocollo per un nuovo periodo provvisorio dal 1° agosto al 31 dicembre 1982 in attesa del risultato definitivo dei negoziati suddetti,

*Per il Consiglio**Il Presidente*

O. MØLLER

⁽¹⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 34.